

APPENDICE N.

Ad integrazione della Polizza Convenzione N. 1 ASSICURAZIONE COLLETTIVA RISCHI AGEVOLATI – CAMPAGNA ASSICURATIVA 2021 – CONDIFESA EMILIA - 0808 –

1. A parziale deroga dell'art 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, "Oggetto della garanzia", viene cassata la precisazione "che ne pregiudichi la commercializzazione".
2. A parziale deroga di quanto indicato al punto 3 delle definizioni "Vento Caldo", la temperatura minima affinché l'evento possa rientrare nella definizione di "Vento caldo", deve essere di almeno 40° e che si protragga per più ore nella giornata.
3. Franchigia: a parziale deroga di quanto indicato all'art. 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la franchigia minima su Vivai di piante da frutto, Vivai di vite, Piante madri di viti portainnesto, Nesti di vite, Vivai di pioppi, colture da seme, Cucurbitacee, Orticole (L), Prodotti Speciali (S), ~~Susine~~, Fichi D'India, Cachi, Ciliegie, ~~albicocche~~ è del 20%.
4. A parziale deroga di quanto indicato all'art 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il limite di indennizzo è pari a:
 - a. 80% (al lordo della franchigia) per le avversità catastrofali, accessorie ed Eccesso Pioggia in forma singola o associata
 - b. 85% (al lordo della franchigia), per l'avversità vento forte,
 - c. Non ci sono limiti per la grandine;
5. A parziale deroga dell'art 10 secondo alinea delle Condizioni Generali di Assicurazione, "Decorrenza e cessazione della garanzia", e delle Condizioni Speciali relative ai singoli prodotti, la garanzia Gelo, Brina decorre dalle ore 12 del 12° giorno successivo a quello di notifica. Fermo il resto.

Per le colture a ciclo primaverile estivo, la garanzia cessa alla maturazione del prodotto o anche prima, se il prodotto è stato raccolto e, in ogni caso, alle ore 12.00 del 15 novembre, per qualsiasi prodotto.
6. Ad integrazione di quanto indicato al primo alinea dell'art 20 "Esclusioni", non sono indennizzabili i danni conseguenti alla non puntuale raccolta del prodotto mercantile giunto alla maturazione di raccolta, che sia dovuta a qualsiasi causa, (atmosferica, di mercato, dovuta ad indisponibilità di macchine raccogliatrici in conto terzi, impossibilità di accedere al campo, ecc.);
7. A parziale deroga dell'art 4 delle Condizioni Speciali, "Danno di qualità causato dall'evento Eccesso Pioggia in prossimità dell'epoca di raccolta", i danni di quantità e qualità dovuti all'insorgenza di marcescenza, sono compresi nei 20 giorni precedenti e nei 5 giorni successivi la data di inizio raccolta così come indicata.
8. A parziale deroga dell'art. 7 "Decorrenza e cessazione della garanzia", la garanzia termina, per le varietà coperte per ritardare la maturazione, alle ore 12 del 10 Novembre.
9. Danno di qualità Ciliegie: a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 13 delle Condizioni Speciali, la garanzia per i danni da Cracking è efficace nei 10 giorni precedenti la raccolta.

10. A parziale rettifica della tabella di cui all'art. 10 delle Condizioni Speciali, ad una Classe di danno b) corrisponde una percentuale di Danno di qualità del 35% per drupacee, actinidia, cachi e fichi, e 40% per pomacee.
Ad una Classe di danno c) corrisponde una percentuale di Danno di qualità dell'85%, fatta eccezione per le Albicocche, per le quali scende all'80%.
11. A parziale rettifica della tabella di cui all'art. 13 delle Condizioni Speciali, ad una Classe di danno b) corrisponde una percentuale di Danno di qualità del 35%.
12. A parziale rettifica della tabella di cui all'art. 14 delle Condizioni Speciali, ad una Classe di danno b) corrisponde una percentuale di Danno di qualità del 45%.
13. Per Cereali da granella, da seme o da biomassa non è prevista la maggiorazione per danno di qualità.
14. A parziale deroga dell'art. 48 "Danno di qualità – Tabelle di maggiorazione", la garanzia del danno di qualità decorre, escluso il Mais da seme, dall'inizio della fase fenologica "seconda sottofase di levata", emissione dell'ottava foglia, anziché della tredicesima.
15. A parziale deroga dell'art. 63 "Decorrenza e cessazione della garanzia", la garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta, e cessa alle ore 12,00 del 120° giorno dalla data di semina e 110° giorno dalla data di trapianto del prodotto e comunque non oltre il 30 settembre. Si intende, inoltre, abrogato il secondo comma dell'art. 63 che deroga alle esclusioni previste dal precedente art. 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
16. A parziale deroga del secondo comma dell'art. 64 "Operatività della garanzia", ultimo comma, sono risarcibili anche i danni da sterilità dei gameti conseguenti all'innalzamento di temperatura al di sopra dei 40 gradi centigradi, per 4 ore consecutive. .
17. Condizioni normative e tariffarie applicabili al di fuori del territorio di competenza consortile: In relazione alla recente tendenza dei Consorzi di Difesa, di costituire Associazioni di rappresentanza a livello nazionale, si precisa che, nel caso di coperture che siano situate al di fuori del territorio di competenza consortile, le condizioni normative e tariffarie applicate saranno quelle di Compagnia.

Torino, .././2021

IL CONSORZIO DI DIFESA

AXA ASSICURAZIONI SPA